

DECRETO DEL DIRIGENTE DELL' U.PER. SERVIZI FITOSANITARI n. 4 del 16 febbraio 2011

Decreto Ministeriale 28 luglio 2009. "Lotta obbligatoria per il controllo del virus Plum Pox Virus (PPV), agente della vaiolatura delle drupacee (Sharka)." Istituzione zona di insediamento e zona tampone. Campagna 2011.

[Sanità e igiene pubblica]

Il Dirigente

Vista la Direttiva 2000/29/Ce del Consiglio del 08 maggio 2000 "concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità" e successive modificazioni;

Visto il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214 "Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali" e sue modifiche ed integrazioni;

Visto il Decreto Ministeriale 28 luglio 2009, recante misure per la lotta obbligatoria contro il Plum Pox Virus (PPV) agente della vaiolatura delle drupacee (Sharka);

Considerato che il suddetto Decreto Ministeriale stabilisce, tra l'altro, le seguenti condizioni:

- . che i Servizi Fitosanitari Regionali delimitano ufficialmente le zone di insediamento e che la delimitazione può essere modificata in base ai monitoraggi effettuati nelle aree indenni, nelle aree contaminate e nelle zone tampone;
- . che le zone tampone hanno una larghezza minima di 1 Km a partire dal perimetro esterno di una zona di insediamento;
- . che nella zona di insediamento e nella zona tampone è vietato l'esercizio dell'attività vivaistica per la produzione di piante e materiale di moltiplicazione di specie suscettibili al PPV ed il prelievo di materiale di moltiplicazione di piante di drupacee suscettibili ivi presenti;
- . che nella zona di insediamento e nella zona tampone è vietata la costituzione e l'allevamento di campi di piante madri;
- . che i Servizi Fitosanitari Regionali possono autorizzare l'attività vivaistica e l'allevamento di piante madri all'interno di zone di insediamento e zone tampone, a condizione che tale attività sia svolta in serra con un sistema di protezione antiafidi "screen house" e in assenza di piante di drupacee nel raggio di 100 metri che può essere ridotta a 20 metri, con provvedimento del Servizio Fitosanitario Regionale, quando l'assenza di Plum Pox Virus (PPV) nell'area sia confermata da uno specifico controllo definito dallo stesso Servizio;
- . che il materiale vivaistico in produzione al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, potrà essere commercializzato entro due anni, nel rispetto delle disposizioni pre-esistenti previa autorizzazione del Servizio Fitosanitario Regionale;

Considerato che il virus Plum Pox Virus (PPV) agente della "Vaiolatura delle Drupacee" (Sharka), da monitoraggi condotti da questo Servizio Fitosanitario ha dimostrato la presenza diffusa nei comuni a vocazione peschicola di Pernumia e San Pietro in Viminario in provincia di Padova, è da ritenere insediato e non più tecnicamente eradicabile e che occorre disporre misure di profilassi fitosanitaria idonee a prevenire la diffusione verso le aree indenni;

Decreta

1. le premesse e l'allegato formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di istituire la zona di insediamento, e la relativa zona tampone, comprendente gli interi territori comunali di Pernumia e San Pietro in Viminario (Padova);
3. di aggiornare, in funzione del mutato stato fitosanitario del virus PPV nel territorio regionale, la cartografia, di cui all'allegato A del Decreto N.01 del 9 Febbraio 2010, che individua le zone di insediamento e le relative zone tampone (ALL. A);
4. nelle zone di insediamento e nelle relative zone tampone individuate al punto precedente è vietato l'esercizio dell'attività vivaistica per la produzione di piante e materiale di moltiplicazione di specie suscettibili al PPV e il prelievo di materiale di moltiplicazione delle medesime specie;

Giovanni Zanini